



Requisiti degli Esperti indipendenti: il Ministero risponde alle Associazioni ADR e Crisi e ANC ma il CNDCEC continua a rimanere silente.

Con Nota del 10/01/2022 ADR e CRISI Commercialisti & Avvocati ed ANC avevano trasmesso le proprie osservazioni critiche in ordine al contenuto della Circolare 29/12/2021 del Ministero della Giustizia avente ad oggetto le Linee di Indirizzo agli Ordini Professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa (art. 3 D.L. 24/8/2021 n. 118 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/10/2021 n. 147).

In detta Nota venivano evidenziate diverse criticità in riferimento alla non del tutto corretta e restrittiva individuazione dei requisiti dei commercialisti necessari per l'iscrizione nell'elenco degli Esperti, prevista dalla norma sopra richiamata. Una rivisitazione degli orientamenti espressi nella Circolare Ministeriale in commento avrebbe consentito, pur in assenza di una espressa previsione della norma (modificata a scapito della categoria dei commercialisti in sede di conversione in Legge) e di un successivo intervento normativo "riparatore" (adesso più che mai ritenuto necessario), di ampliare la platea degli aspiranti Esperti, per consentire loro, in particolar modo ai Giovani, di accedere all'Elenco senza necessità di possedere quegli incarichi professionali "indicativi" (a dire del Ministero ma anche, purtroppo, del nostro Consiglio Nazionale) delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa", elencati nei punti da 1) a 7) della predetta Circolare.

Ebbene, il Ministero, con risposta del 23/02/2022, inviata per conoscenza anche a tutti gli altri Enti interessati alla normativa (escluso Consulenti del Lavoro) conferma il proprio orientamento, suscitando, per l'ennesima volta, non poche perplessità che si ritiene proficuo qui di seguito evidenziare:

1) viene confermata la sussistenza del requisito per l'iscrizione nell'Elenco da parte del professionista che possa dimostrare di essere stato nominato gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'**impresa agricola** ex art. 7 legge n. 3/2012 e non di altre imprese (commerciali e/o artigiane e/o industriali); ciò sulla base di

una mera presunzione del Ministero secondo la quale le imprese agricole hanno caratteristiche del tutto peculiari e che "possono essere" di grandi dimensioni diversamente dalle imprese commerciali che accedono ordinariamente alle procedure di sovraindebitamento; orbene, le aziende agricole che accedono alle procedure di sovraindebitamento, al contrario di quanto sostenuto dal Ministero, sono normalmente di piccole dimensioni e il più delle volte determinano il proprio reddito (anche per opzione) secondo le risultanze catastali e non da Bilancio; quelle di grandi dimensioni, a cui fa riferimento il Ministero, appartengono alle imprese operanti come cooperative agricole che raramente accedono alla procedura (per isolati casi di Liquidazione del Patrimonio) essendo, in caso di insolvenza, soggette normalmente alle procedure di concordato, di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento; in sostanza il Ministero ha ristretto immotivatamente l'ambito applicativo dei requisiti sulla base di mere presunzioni e non su dati di fatto, non conoscendo quante aziende agricole di grandi dimensioni hanno avuto realmente accesso alle procedure di sovraindebitamento con la nomina di un Gestore.

- 2) Con il commento all'incarico di cui al n.5 della Circolare del 29/12/2021 (advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali, per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione delle imprese in crisi"), per il quale le Associazioni avevano suggerito l'eliminazione della congiunzione "e" per sgombrare il campo ad una interpretazione restrittiva che lasciava intendere che l'incarico dovesse essere svolto congiuntamente per le due aree fiscale e previdenziale, si è appreso che per " problematiche fiscali" devono intendersi la soluzione anche di quelle previdenziali, ritenendo il Ministero che le citate "problematiche fiscali" siano una espressione atecnica e generica comprensiva delle une e delle altre. Peccato che di espressioni atecniche e generiche non ne esistono né nella L.F. (art.182-ter) e nè nel nuovo CCII (art.88) ove il richiamo a tributi e contributi è espressamente indicato come trattamento dei crediti tributari e contributivi, non facendosi, ormai da tempo, riferimento alla sola "transazione fiscale".
- 3) In ordine agli incarichi di cui al punto 7 relativi alle attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza, il Ministero continua ad errare ritenendolo un requisito applicabile ai commercialisti quando, invece, come puntualmente

indicato nell'ultimo periodo del comma 3, dell'art.3, del D.L. 118/21, esso trova esclusivamente applicazione ai soggetti non iscritti in Albi professionali che documentano le superiori funzioni in procedure omologate per le quali le imprese interessate non siano state successivamente poste in fallimento. Non c'è dubbio che queste attività con gli esiti indicati dalla norma (omologa e non successivo fallimento o conclamata insolvenza) possano essere state svolte anche da commercialisti, ma il richiamo al punto 7 nella Circolare del 29/12/2021 esclusivamente indirizzata ai Consigli Nazionali delle categorie dei Commercialisti e degli Avvocati è da ritenersi assolutamente fuorviante per gli Ordini territoriali, chiamati a valutare le ammissioni nell'elenco degli Esperti, giacchè la condizione di omologa delle procedure svolte da commercialisti advisor non è richiesta.

4) Per quanto riguarda, poi, i suggerimenti forniti da ADR e ANC nell'ampliare le figure degli Advisor anche a particolari attività professionali comunemente espletate in favore delle imprese in difficoltà nell'ambito dell'assistenza fiscale e incarichi di di societaria ("Advisor conassistenza 0 consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero di incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria per la scelta e/o l'attuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, affitti e cessioni di azienda o di rami aziendali"; Advisor con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario di imprese in difficoltà/crisi proprie assistite"), il Ministero ritiene che tali incarichi appaiono troppo generici; tale affermazione lascia molto perplessi perché è come si volesse affermare che il commercialista che si occupi, ad esempio, delle sopra indicate operazioni straordinarie che prevedono anche rateazioni complesse inoltrate all'Agente della Riscossione ai fini della regolarizzazione delle posizioni tributarie e contributive necessarie all'ottenimento del documento unico di correntezza contributiva (alcune operazioni peraltro attuabili proprio nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al D.L. 118/21), svolga operazioni prive di utilità e senza risultato nonché non rivolte ad aziende in difficoltà che, si precisa, in Italia sono migliaia anche se non hanno mai avuto accesso a procedure concorsuali e molto probabilmente non vi accederanno mai grazie proprio al nuovo istituto della composizione negoziata. La "genericità" riscontrata dal Ministero sussiste solo nella descrizione sintetica delle attività svolte dell'Advisor (come sopra indicate), essendo ovvio che l'aspirante Esperto, per far valere la propria esperienza sulle attività in commento, debba

puntualmente e compiutamente indicare nella domanda quali operazioni abbia trattato, per quali imprese e lo stato di crisi in cui le stesse si trovavano al momento dell'intervento di risanamento.

5) Sulla ribadita ferma posizione del Ministero nell'escludere i curatori fallimentari (come anche gli amministratori giudiziari) dal novero degli incarichi utili a dimostrare l'idoneità a rivestire la figura di Esperto, non necessitano ulteriore commenti, richiamando le motivazioni di ADR e ANC contenute nella citata Nota del 10/01/2022 e largamente condivise dell'ampia platea dei professionisti interessati.

In conclusione, nonostante le ulteriori criticità sopra rappresentate, il Ministero ritiene corrette in toto le proprie linee di indirizzo sull'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata.

Ma al di là di una comprensibile fermezza nel ritenere non modificabili le linee guida del dicembre scorso dettata dall'autorevole ruolo che riveste la Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero, ciò che non è comprensibile è l'atteggiamento del Consiglio Nazionale che con il suo silenzio assordante manifesta palesemente il proprio disinteresse alla problematica sollevata a scapito di tanti iscritti che attendono, a ridosso della scadenza ultima di maggio c.a. per l'inserimento nel primo Elenco, risposte più rassicuranti per l'iscrizione, dopo aver sostenuto, con grande sacrificio, un corso di ben 55 ore.

Qualcuno potrebbe obiettare che il motivo risiede nel non aver ancora una governance vera e propria essendo il Consiglio Nazionale attualmente gestito da tre Commissari straordinari nominati a Novembre 2021; ma su questa osservazione la domanda nascerebbe spontanea:

come mai, allora, su altri argomenti come quelli, ad esempio, della necessità del differimento dei termini di approvazione del bilancio 2021, sull'estensione dell'equo compenso a tutte le imprese, sui termini di invio dei dati relativi alla Tessera Sanitaria, sui temi della Giustizia Tributaria per garantire indipendenza e specializzazione o sulla divulgazione di inutili questionari sulle procedure di sovraindebitamento tenute dagli OCC in sovrapposizione agli adempimenti di monitoraggio statistico da trasmettere annualmente al Ministero, il Consiglio Nazionale, anche se commissariato, interviene?

Nonostante ADR e ANC, con apposito documento del 13/01/2022, abbiano chiesto al CNDCEC la modifica del Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, D.L. 118/21, non solo per favorire un legittimo

ampliamento all'ingresso nell'Elenco degli aspiranti Esperti, ma anche per errori e carenze del documento stesso, nessuna risposta fino ad ora è stata data.

Crediamo che tale atteggiamento violi i principi di trasparenza e buona fede dell'azione amministrativa che anche gli Ordini Professionali sono chiamati ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Roma, 14/03/2022

Il Presidente ANC

Marco Cuchel

Il Presidente ADR e CRISI

Antonino Trommino